



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LUGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere - Rel.

SOMMINISTRAZION E
----------------------

Ud. 19/10/2023 CC  
B  
Cron.  
R.G.N. 3312/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 3312/2021 proposto da:

Rai Radiotelevisione Italiana Spa in persona della Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa dall'avvocato

;

-ricorrente -

contro

Antonio, Rosaria;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1824/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 04/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

**Ritenuto che**

1.-Rosaria ha citato la RAI radiotelevisione Italiana spa (d'ora in poi Rai) davanti al Giudice di Pace di Cervinara (AV), ed ha sostenuto che, pur



corrispondendo il canone, non riusciva comunque a ricevere tutti i canali trasmessi dalla Rai.

2.-Ha dunque chiesto il risarcimento per tale pregiudizio. La Rai si è costituita eccependo difetto di legittimazione passiva, nonché infondatezza nel merito della domanda.

3.-Il Giudice di Pace di Cervinara ha accolto la domanda liquidando alla attrice 300 euro di risarcimento per il mancato godimento del servizio televisivo.

Rai ha proposto appello, ed il Tribunale di Avellino lo ha dichiarato inammissibile, sul presupposto che, essendo stata pronunciata la decisione in primo grado dal Giudice di pace secondo equità, l'appello poteva ammettersi solo ove avesse denunciato violazione di norme procedurali, di principi costituzionali o informatori della materia, da specificarsi chiaramente. Al contrario, l'impugnazione era basata su motivi estranei a quelle ipotesi.

4.-Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte della Rai, con due motivi e memoria.

L'intimata non si è costituita.

### **Considerato che**

5.- Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia violazione degli articoli 113 e 339 c.p.c.

Osserva come il Giudice di Pace abbia espressamente dichiarato di decidere la causa secondo diritto (trattandosi di controversie di massa, regolate dalla legge sul consumatore), e che se una controversia sia decisa secondo equità o secondo diritto dipende dalla qualificazione che fa il giudice stesso.

6.- Con il **secondo motivo** si prospetta altresì violazione degli articoli 7,10 e 14 c.p.c.

Si fa presente che, pur avendo l'attrice richiesto un risarcimento di 1000 euro, ha tuttavia altresì aggiunto di voler comunque contenere la domanda nei limiti della competenza del Giudice di pace (5000 euro), mentre la dichiarazione che il valore era contenuto entro i 1030 euro era fatta ai soli fini fiscali, con la conseguenza che la domanda superava i 1000 euro quale limite della pronuncia secondo equità.



I due motivi presentano connessione logica, possono esaminarsi insieme e sono fondati.

Intanto, è fondata la tesi che per stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità vale il riferimento a quanto lo stesso giudice ha ritenuto: se costui ha dichiarato di pronunciare secondo diritto, la sentenza va considerata emessa su quella base e non secondo equità. Opera il principio di apparenza (Cass. 9923 / 2010): << in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione>> (Cass sez. Un. 10073/ 2011).

Dunque, avendo il Giudice di Pace dichiarato espressamente di aver pronunciato secondo diritto, ai fini della impugnazione, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità.

Inoltre, << nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità>> (Cass. 22759/ 2013).

A nulla rilevando che, ai fini fiscali, è stata fatta una dichiarazione di valore inferiore ai 1033 euro, che, come è noto, è il limite di esenzione del contributo nelle cause davanti al Giudice di Pace: quella dichiarazione, ai fini fiscali, non determina il valore della lite.

Il ricorso va pertanto accolto.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.



Roma 19.10.2023

Il Presidente

